



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/04/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
ANNO 2022.**

L'anno 2022 il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
X	VIGNOLO MARTINA	Consigliere
X	MORANDI ANGELA	Consigliere
X	GNUTTI ENRICO	Consigliere
	BIAVATI ANDREA	Consigliere
	ENOBAS ESE CLAUDIO-EGHOSASERE	Consigliere
X	BRAGA VERONICA	Consigliere
X	CAPONITI SANTINA	Consigliere
X	FEDERICI LUIGI	Consigliere
X	BIANCHINI SARA	Consigliere

Totale presenti: 10

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Avvocato Giovanni Santini, riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consiliare;

PREMESSO CHE le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza comunale costituiscono, per ciascun ente, atto propedeutico alla formazione dei propri documenti di programmazione economico finanziaria;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che definiscono la disciplina delle aliquote della nuova imposta, di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale propria;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 20/04/2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU;

RILEVATO CHE:

- il comma 756, dispone a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757, stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 ad oggetto: *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote...* dalla quale emerge che, per l'anno 2020, **e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756**, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ATTESO, altresì, CHE per il 2021 non è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e, pertanto, la trasmissione della Deliberazione delle aliquote IMU è avvenuta – come per l'anno 2020 - con le stesse modalità di cui alla Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020;

CONSIDERATO:

- il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con il quale deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;
- CHE non è ancora stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del Federalismo Fiscale.

TENUTO CONTO del decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, e precisato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

ATTESO CHE la risoluzione MEF del 21 settembre 2021 n. 7/DF ha chiarito quale sia la decorrenza dell'obbligo di utilizzo del formato elettronico come indicato dal citato decreto interministeriale del 20/07/2021 ovvero a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e testualmente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*»;

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione di quanto premesso, di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022, confermando le aliquote dell'anno precedente con la seguente articolazione:

Descrizione	Aliquote IMU 2022
Aliquota ordinaria	10,60 per mille
Aliquota ab. Principale A01-A08-A09	5,70 per mille
Rurali strumentali	1,00 per mille
Locazioni canone concordato	7,95 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli (solo se ricadenti nei fogli 16 e 17)	7,60 per mille
Immobili beni merce	dal 1° gennaio 2022 si applica quanto previsto dalla normativa vigente art. 1 comma 751 legge 160/2019 - esente

	IMU
- Comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	4,60 per mille

VISTI:

- il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 20.04.2021;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

ATTESO CHE l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

Descrizione	Aliquote IMU 2022
Aliquota ordinaria	10,60 per mille
Aliquota ab. Principale A01-A08-A09	5,70 per mille
Rurali strumentali	1,00 per mille
Locazioni canone concordato	7,95 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli (solo se ricadenti nei fogli 16 e 17)	7,60 per mille
Immobili beni merce	dal 1° gennaio 2022 si applica quanto previsto dalla normativa vigente art. 1 comma 751 legge 160/2019 - esente IMU
- Comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	4,60 per mille

2. DI CONFERMARE CHE dall'imposta calcolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

3. *DI DARE ATTO CHE* le aliquote di cui al punto 1. e la detrazione di cui al punto 2. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. *DI DEMANDARE* al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU.
5. *DI DARE ATTO CHE* il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributari, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
6. *DI DARE ATTO CHE* la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
7. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto – sezione di primo livello "*Provvedimenti*", sotto – sezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo - politico*".
8. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine ad informare e fornire ai contribuenti il supporto necessario in ordine al tributo di che trattasi per l'annualità tributaria in corso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro